

**Il fenomeno populista analizzato alla luce delle categorie del costituzionalismo contemporaneo. Notazioni sparse a commento di G. Martinico, *Filtering Populist Claims to Fight Populism. The Italian Case in a Comparative Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, pp. 1-280**

CARLO ALBERTO CIARALLI\*

---

**Indice** disponibile all'indirizzo: [https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/5A2F07C48C5C02D02A57BA212CAFB7A5/9781108496131/toc\\_vii-viii.pdf/contents.pdf](https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/5A2F07C48C5C02D02A57BA212CAFB7A5/9781108496131/toc_vii-viii.pdf/contents.pdf).

**Data della pubblicazione sul sito:** 30 novembre 2022

#### **Suggerimento di citazione**

C.A. CIARALLI, *Il fenomeno populista analizzato alla luce delle categorie del costituzionalismo contemporaneo. Notazioni sparse a commento di G. Martinico, Filtering Populist Claims to Fight Populism. The Italian Case in a Comparative Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, pp. 1-280, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2022. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)

---

\* Ricercatore “Maria Zambrano” in Diritto pubblico, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (Spagna). Indirizzo mail: [cacia@upo.es](mailto:cacia@upo.es).

Le presenti notazioni originano ed ineriscono l'interessante volume di Giuseppe Martinico<sup>1</sup> avente ad oggetto il problematico rapporto tra populismo e costituzionalismo, dal quale si dipanano numerosi interrogativi e, nondimeno, prospettive analitiche di indubbio pregio per gli studiosi del diritto costituzionale e comparato. Il lavoro di Martinico, in prima istanza, deve essere inquadrato nell'ambito del prolifico gruppo di ricerca della STALS (*Sant'Anna Legal Studies*), scuola che ha apportato numerosi contributi e spunti di riflessione in tema di costituzionalismo e populismo nelle dinamiche del contemporaneo<sup>2</sup>. In secondo luogo, sin dalla strutturazione formale del volume, si appalesa l'intento dell'Autore di analizzare il fenomeno populista quale elemento profondamente innervato nella società contemporanea, il quale non può che essere di particolare interesse analitico per lo studioso di area costituzionalista. Il volume, nello specifico, si compone di sei capitoli, in aggiunta ai quali vi è una settima parte costituita dalle conclusioni che l'Autore trae dalla propria dissertazione. Analizzando compiutamente l'indice, si apprezza immediatamente l'interrogativo di fondo, involgente una possibile, potenziale, compatibilità (o, quantomeno, una disamina accurata della stessa) tra populismo e costituzionalismo, seguitando con un inquadramento problematico del caso di studio oggetto del volume (l'ordinamento italiano), proseguendo così in un percorso che si snoda lungo i tratti di particolare interesse e, nondimeno, caratterizzanti la medesima "identità populista" nel suo innesco socio-istituzionale, specie con riguardo al suo complesso relazionarsi con gli strumenti ed i limiti delle democrazie costituzionali. Nondimeno, l'autore dedica un *focus* privilegiato al tema del "mandato imperativo" e delle pulsioni populiste tese a riformare il dettato costituzionale, modificandone morfologia e senso profondo, al fine di addivenire alla strutturazione di una relazione dialettica e rappresentativa imperniata su di una configurazione fortemente gerarchizzata, in contrasto con una "apparente orizzontalizzazione" dei meccanismi partecipativi.

In tal guisa, è bene procedere nell'analisi con un breve inquadramento tematico e, nondimeno, metodologico. Nell'alveo delle democrazie contemporanee, il populismo rappresenta, a ben vedere, un dato consustanziale ai sistemi democratici di carattere costituzionale. In particolare, la medesima organizzazione di tipo statale, nella sua accezione moderna e nella sua evoluzione contemporanea, ha visto progressivamente l'insorgenza, nel proprio alveo, di movimenti e formazioni politiche, culturali e sociali che hanno, in forme e modalità sovente differenti, nonché variamente declinate in relazione al periodo storico ed al contesto

---

<sup>1</sup> G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims to Fight Populism. The Italian Case in a Comparative Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

<sup>2</sup> Cfr., in particolare, G. DELLEDONNE, G. MARTINICO, M. MONTI, F. PACINI, *Populismo e Costituzione. Una prospettiva giuridica*, Mondadori, Milano, 2022.

geografico di afferenza, posto in discussione l'organizzazione delle istituzioni componenti la complessa e complessiva struttura dello Stato e, nel contemporaneo, finanche l'architettura istituzionale ed economica dell'occidente politico e democratico.

Dal punto di vista dell'analisi accademica del fenomeno populista, lo studio del populismo contemporaneo è stato, per lungo tempo, un tema di stretta (se non esclusiva) afferenza di settori scientifico disciplinari diversi dalla scienza giuridica<sup>3</sup>,

---

<sup>3</sup> La letteratura sul fenomeno populista contemporaneo è, a ben vedere, estremamente ampia e variegata. Ad ogni buon conto, si vedano, in particolare, M. CANOVAN, *Populism*, Junction Books, London, 1981; P. TAGGART, *Populism*, 2000, trad. it., *Il Populismo*, Città aperta, Troina, 2002; C. MUDDE, *The Populist Zeitgeist*, in *Government and Opposition*, Vol. 39, Issue 4/2004, pp. 541 ss., nonché *Populist Radical Right Parties in Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007; E. LACLAU, *On Populist Reason*, 2005, trad. it. *La ragione populista*, Laterza, Roma-Bari, 2008; J. LUKACS, *Democracy and Populism. Fear and Hatred*, 2005, trad. it. *Democrazia e populismo*, Longanesi, Milano, 2006; P. BLOKKER, *Populist Nationalism, Anti-Europeanism, Post-nationalism, and the East-West Distinction*, in *German Law Journal*, Vol. 6, Issue 2/2005, pp. 371 ss.; K. ABTS, S. RUMMENS, *Populism versus Democracy*, in *Political Studies*, Vol. 55, Issue 2/2007, pp. 405 ss.; R.S. JANSEN, *Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism*, in *Sociological Theory*, Vol. 29, Issue 2/2011, pp. 75 ss.; C. ROVIRA KALTWASSER, *The Ambivalence of Populism: Threat and Corrective for Democracy*, in *Democratization*, Vol. 19, Issue 2/2012, pp. 184 ss.; D. ACEMOGLU, G. EGOROV, K. SONIN, *A Political Theory of Populism*, in *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 128, Num. 2/2013, pp. 771 ss.; B. MOFFITT, S. TORMEY, *Rethinking Populism: Politics, Mediatization and Political Style*, in *Political Studies*, Vol. 62, Issue 2/2014, pp. 381 ss.; M. ROODUIJN, *The Nucleus of Populism: in Search of the Lowest Common Denominator*, in *Government and Opposition*, Vol. 49, Issue 4/2014, pp. 573 ss.; P. ASLANIDIS, *Is Populism an Ideology? Refutation and a New Perspective*, in *Political Studies*, Vol. 64, Issue 1/2016, suppl., pp. 88 ss.; B. DE CLEEN, Y. STAVRAKAKIS, *Distinctions and Articulations: A Discourse Theoretical Framework for the Study of Populism and Nationalism*, in *Journal of the European Institute for Communication and Culture*, Vol. 24, Issue 4/2017, pp. 301 ss.; D. RODRIK, *Populism and the Economics of Globalization*, in *Journal of International Business Policy*, Vol. 1, Issue 1-2/2018, pp. 12 ss.; F. FUKUYAMA, *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, 2018, trad. it. *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, UTET, Torino, 2020; K.L. SCHEPPELE, *The Opportunism of Populists and the Defense of Constitutional Liberalism*, in *German Law Journal*, Vol. 20, Issue 3/2019, pp. 314 ss.; N. URBINATI, *Me, the People. How Populism Transforms Democracy*, 2019, trad. it. *Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia*, il Mulino, Bologna, 2020, nonché *Political Theory of Populism*, in *Annual Review of Political Science*, Vol. 22/2019; J. HOPKIN, M. BLYTH, *The Global Economics of European Populism: Growth Regimes and Party System Change in Europe*, in *Government and Opposition*, Vol. 54, Issue 2/2019, pp. 193 ss.; P. NORRIS, *Varieties of Populist Parties*, in *Philosophy & Social Criticism*, Vol. 45, Issue 9-10/2019, pp. 981 ss.; J.L. COHEN, *Hollow*

quali, in particolare, la scienza politica, la sociologia, persino l'economia, relegando l'ambito scientifico del diritto pubblico in una posizione secondaria, rilevando marginalmente e (quasi esclusivamente) nel quadro degli scritti afferenti alla rappresentanza democratica. In tal senso, la prospettiva di analisi giuspubblicistica, affermatasi nel corso dell'ultimo decennio, intende analizzare il populismo in una prospettiva ampia e onnicomprensiva, che sappia legare profili e categorie proprie della scienza giuridica con un fenomeno che attraversa trasversalmente fatti, categorie ed eventi difficilmente inquadrabili nell'alveo di un unico, monolitico, settore scientifico disciplinare. In sostanza, il populismo, congiuntamente od in momenti alterni, è stato affrontato (quantomeno nella fase di riemersione contemporanea del fenomeno in discorso) quale "distorsione" del sistema democratico, "degradazione" del ruolo rappresentativo della politica, "effetto" del malcontento derivante dalle crisi in atto nel campo occidentale, "crisi" delle istituzioni democratiche, "deriva" della rappresentanza conseguente all'utilizzo massiccio dei *social network*, vere o presunte nuove *Agorà* senza regole né filtri<sup>4</sup>.

In particolare, gli studi di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato sul populismo si sono incentrati, *inter alia*, sul "valore negato" del "compromesso democratico", ossia di quel particolare "dato caratteriale" del fenomeno populista teso alla negazione del valore positivo della mediazione democratica tra forze politiche e sociali antitetiche, ai fini del raggiungimento di elevati obiettivi di natura pubblica<sup>5</sup>. In tal guisa, detta negazione incide, consequenzialmente, sugli

---

*Parties and Their Movement-ization: The Populist Conundrum*, in *Philosophy & Social Criticism*, Vol. 45, Issue 9-10/2019, pp. 1084 ss.

<sup>4</sup> Cfr., sul punto, P. ROSANVALLON, *Penser le populisme*, 2011, trad. it. *Pensare il populismo*, Castelvechi, Roma, 2017.

<sup>5</sup> Si vedano, in tal guisa, L. CORRIAS, *Populism in a Constitutional Key: Constituent Power, Popular Sovereignty and Constitutional Identity*, in *European Constitutional Law Review*, Vol. 12, Issue 1/2016, pp. 6 ss.; J.W. MÜLLER, *Populism and Constitutionalism*, in AA.VV., *The Oxford Handbook of Populism*, Oxford University Press, Oxford, 2017; C. PINELLI, *The Rise of Populism and the Malaise of Democracy*, in S. GARBEN, I. GOVAERE, P. NEMITZ (a cura di), *Critical Reflections on Constitutional Democracy in the European Union*, Hart, Oxford, 2019, pp. 27 ss.; A.M. ALTERIO, *Reactive vs Structural Approach: A Public Law Response to Populism*, in *Global Constitutionalism*, Vol. 8, Issue 2/2019, pp. 270 ss.; B. BUGARIC, *The Two Faces of Populism: Between Authoritarian and Democratic Populism*, in *German Law Journal*, Vol. 20, Issue 3/2019, pp. 390 ss., nonché *Could Populism Be Good for Constitutional Democracy?*, in *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 15, Issue 1/2019, pp. 41 ss.; O. DOYLE, *Populist Constitutionalism and Constituent Power*, in *German Law Journal*, Vol. 20, Issue 2/2019, pp. 161 ss.; G. HALMAI, *Populism, authoritarianism and constitutionalism*, in *German Law Journal*, Vol. 20, Special

equilibri costituzionali della rappresentanza democratica, sul mutuo riconoscimento di soggettività sociali, culturali e politiche che, seppur su sponde opposte, “compartecipano” all’elaborazione di politiche tese alla rappresentanza ed alla rappresentazione, le più ampie possibili, del dato sociale di livello nazionale. Una compartecipazione essenziale e fisiologica, necessitata in particolar modo in un’era caratterizzata da un sentimento di profonda sfiducia nei riguardi delle istituzioni democratiche e dei rappresentanti del popolo<sup>6</sup>.

Prendendo le mosse da tale prospettiva ermeneutica, il volume su cui si incentrano le presenti note assume una prospettiva di analisi fortemente imperniata sulle categorie del Diritto Pubblico, specie nella valutazione, originale e dinamica, dell’impatto delle forme populiste quale spinta riformatrice (distruttrice?) promanante da sostanziali porzioni della società, nonché del populismo inteso quale forma di comunicazione ed azione politica (di cui l’Autore traccia una netta distinzione) nel quadro dell’ordinamento costituzionale e della rappresentanza democratica.

In tal senso, il pregevole volume di Giuseppe Martinico, che ha suscitato un interessante e variegato dibattito in seno all’Accademia<sup>7</sup>, pone al centro dell’attenzione e della discussione giuspubblicistica il tema della conflittività populista nei riguardi delle istituzioni rappresentative e della politica, intesa in senso ampio, ossia dal punto di vista della capacità di quest’ultime di “elaborare”,

---

Issue 3/2019, pp. 296 ss.; T. FOURNIER, *From Rhetoric to Action, a Constitutional Analysis of Populism*, in *German Law Journal*, Vol. 20, Special Issue 3/2019, pp. 362 ss.; A. LUCARELLI, *Populismi e rappresentanza democratica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020. Sia consentito, infine, C.A. CIARALLI, *Populismo, movimenti anti-sistema e crisi della democrazia rappresentativa*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

<sup>6</sup> In tal senso, si vedano, quantomeno, C. LASCH, *The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy*, 1994, trad. it., *La rivolta delle élite. Il tradimento della democrazia*, Feltrinelli, Milano, 2001, e successive edizioni aggiornate, nonché P. ROSANVALLON, *La contre-démocratie: la politique à l’âge de la défiance*, 2006, trad. it., *Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia*, Castelvecchi, Roma, 2012.

<sup>7</sup> Cfr., sul punto, L. PIERDOMINICI, G. Martinico, *Filtering Populist Claims to Fight Populism – The Italian Case in a Comparative Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, *Recensione*, in *La Rivista “Gruppo di Pisa”*, 2, 2022, pp. 1 ss.; M. MONTI, *Filtering Populist Claims to Fight Populism – The Italian Case in a Comparative Perspective*, in *EU Law Live*; J. SCHOLTES, *Book Review: Giuseppe Martinico, Filtering Populist Claims to Fight Populism: The Italian Case in Comparative Perspective (CUP 2021)*, in *Review of Democracy*, 12 aprile 2022; T. PAGOTTO, *Giuseppe Martinico, Filtering Populist Claims to Fight Populism: The Italian Case in a Comparative Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, in *Diritto Pubblico*, 2, 2022, pp. 647 ss.

“comprendere” e, nondimeno, “istituzionalizzare” le pulsioni esistenti nelle società globalizzate contemporanee<sup>8</sup>. Il titolo stesso dell’opera, “*Filtering Populist Claims to Fight Populism*” ci richiama al nucleo duro alla base dello studio di Martinico. Ciò che l’Autore, in sostanza, vuol tentare di dimostrare può essere enucleato in una duplice prospettiva d’indagine: in prima istanza, “filtrare”, attraverso gli strumenti del costituzionalismo, le “pretese” populiste, tentando così di renderle “compatibili” con «the untouchable core of post-WWII constitutionalism»<sup>9</sup>; in seconda istanza, comprovare la circostanza per la quale, sebbene le forze populiste siano poco inclini alla mediazione politica ed istituzionale, ciò non escluda l’esistenza di “pretese” plausibili, che possano così essere «‘filtered’ and channelled through the institutions and instruments of constitutional democracy in order to improve the system without affecting its core values and principles»<sup>10</sup>.

Parimenti, l’approccio comparato alle più rilevanti linee tematiche del nostro tempo, principiando dal caso italiano ed investigando ad ampio spettro sulle principali questioni afferenti la dinamica populista, configura il volume oggetto delle presenti note quale punto di riferimento imprescindibile per lo studioso del diritto costituzionale che abbia in animo di affrontare temi di indubbio spessore e pregnanza, quali rappresentanza democratica, mandato imperativo, ruolo e funzione dei partiti politici, nonché, appunto, populismo (in)costituzionale, in una prospettiva ampia, di lungo respiro, che non si limiti all’indagine su un singolo *case study* di livello nazionale e che sappia intessere un legame tra le forme populiste contemporanee. È lo stesso Autore, in effetti, che si richiama ad un metodo che involga l’ampio utilizzo degli strumenti del diritto costituzionale comparato, al fine di una corretta comprensione del fenomeno populista, in quanto «comparative constitutional law is a laboratory for those who want to find powerful arguments to challenge the constitutional counter-narrative advanced by populist»<sup>11</sup>.

In particolare, il libro di Martinico adotta un approccio metodologico chiaro e lineare, pienamente incuneato nel solco delle categorie giuridiche, senza tuttavia rinunciare ad incursioni “altre”, specie nel momento in cui, com’è stato correttamente posto in evidenza, si interroga sul fenomeno populista quale «questione di diritto e teoria costituzionale, e si concentra sull’uso che i populist, soprattutto se partecipi delle funzioni di governo, fanno delle categorie e degli

---

<sup>8</sup> Su tali profili, resta di grande spessore ed attualità l’analisi di M. CANOVAN, ‘*People, Politicians and Populism*’, in *Government and Opposition*, Vol. 19, Issue 3/1984, pp. 312 ss.

<sup>9</sup> G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims to Fight Populism*, cit., p. 7.

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 15.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 120.

strumenti del diritto costituzionale»<sup>12</sup>. Nondimeno, l'Autore, rifuggendo dal tentativo (metodologicamente insidioso) di individuare una definizione univoca ed onnicomprensiva di populismo, indica i caratteri essenziali del fenomeno populista attorno a tre figure sintomatiche di notevole pregnanza, quali: a) *identity politics*, intesa quale pulsione divisiva tra “noi” e “loro”, popolo ed *élites*, idonea alla strutturazione della difesa del popolo avverso un “nemico”<sup>13</sup> di natura istituzionale, economica, politica o tecnocratica; b) *politics of immediacy*, ossia quell'approccio teso alla valorizzazione della continua consultazione popolare, sovente in forme disancorate dalle tradizionali regole ordinamentali e dai classici canali di intermediazione tra potere e popolo; c) *extreme majoritarianism*, da intendersi quale momento di potenziale rottura degli equilibri costituzionali tesi alla garanzia del corretto svolgimento della dialettica istituzionale e politica.

L'antiparlamentarismo è, come noto, un tratto che caratterizza varie esperienze populiste, specie quelle di natura maggiormente conflittiva nei confronti dello *status quo*<sup>14</sup>. In particolare, il Parlamento viene sovente interpretato, in ottica populista, non quale luogo di giusta mediazione degli interessi sociali, bensì quale ambito nel quale si convogliano e prevalgono le istanze delle *élites* politico-finanziarie, a discapito degli “interessi del popolo”. Sul punto, lo stesso Martinico evidenzia come «in their emphasis on the idea of politics of immediacy, populists inevitably target parliaments as the venue of the elite and the arena where bad compromises are reached»<sup>15</sup>. Tuttavia, come noto, la contrapposizione interna alla dinamica socioculturale, elettorale e, nondimeno, parlamentare tra elitismo e popolo conduce a ritenere come, in numerose circostanze, le spinte populiste alla deformalizzazione del discorso politico e delle istituzioni, in funzione di avvicinamento del potere al popolo, siano compatibili con una sorta di “nobile

---

<sup>12</sup> Così L. PIERDOMINICI, *G. Martinico*, cit., p. 1.

<sup>13</sup> Sulla contrapposizione “amico-nemico” intesa quale elemento centrale e dirimente della lotta politica, si rinvia, in particolare, alla celebre elaborazione di C. SCHMITT, *Begriff des Politischen*, 1932, trad. it. *Il concetto di 'politico'*, in ID., *Le categorie del 'politico'*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 101 ss., p. 112, a parere del quale «la contrapposizione politica è la più intensa ed estrema di tutte e ogni altra contrapposizione concreta è tanto più politica quanto più si avvicina al punto estremo, quello del raggruppamento in base ai concetti di amico-nemico».

<sup>14</sup> Cfr., in particolare, R. HOGGART, *Between Two World. Politics, Anti-Politics, and the Unpolitical*, Routledge, London-New York, 2002; M. ZULIANELLO, *Anti-System Parties: From Parliamentary Breakthrough to Government*, Routledge, London-New York, 2019; L. CORSO, *When Anti-Politics Becomes Political: What can the Italian Five Star Movement Tell us about the Relationship Between Populism and Legalism*, in *European Constitutional Law Review*, Vol. 15, Issue 3/2019, pp. 462 ss.

<sup>15</sup> G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims to Fight Populism*, cit., p. 124.

intento” primigenio. Detto altrimenti: la rivendicazione populista circa la “chiusura” delle istituzioni nei confronti degli elettori potrebbe condurre all’affermazione di una postura culturale tesa all’avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e, dunque, all’apertura di maggiori spazi democratici nelle società complesse. In tal guisa, l’Autore evidenzia come una determinata tipologia culturale di natura antiparlamentarista potrebbe essere analizzata e, a maggior ragione, “metabolizzata” «in light of the necessity to give a voice to the excluded, the underdogs»<sup>16</sup>.

Il campo visuale dell’opera, a ben vedere, si staglia attraverso un percorso che intende porre l’attenzione sull’impatto del populismo sulle istituzioni democratiche, in un quadro di analisi ancorato ad una doppia prospettiva, quella nazionale e, nondimeno, quella sovranazionale, specie con riferimento al tema dell’identità populista ed al conflitto ingenerato dai valori promananti da quest’ultima nei confronti dell’architettura istituzionale comune, di cui le istituzioni europee intendono essere custodi, avverso la potenziale “metamorfosi” provocata dall’ascesa populista sul proscenio continentale. Parimenti, l’Autore attraversa l’esperienza italiana dell’ultimo quindicennio<sup>17</sup>, laddove la potenziale forza dirompente delle formazioni e delle idee di matrice populista (progressivamente, quantomeno nel caso più vistoso, smorzatasi ed

---

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 128.

<sup>17</sup> L’esperienza italiana che ha maggiormente destato l’interesse degli studiosi, a ben vedere, è quella relativa al Movimento 5 Stelle. In tal senso, si vedano, in particolare, S. CECCANTI-S. CURRERI, *I partiti antisistema nell’esperienza italiana: il Movimento 5 Stelle come partito personale autoescluso*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 3, 2015, pp. 799 ss.; G. GRASSO, *Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del Movimento 5 Stelle*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2, 2017, pp. 1 ss., nonché *Le «Mouvement 5 Étoiles» et les défis de la démocratie représentative: à la recherche d’une notion constitutionnelle de populisme?*, in *Percorsi Costituzionali*, 1, 2017, pp. 205 ss.; F. SCUTO, *I pericoli derivanti da uno svuotamento dell’art. 67 Cost. unito ad un “irrigidimento” dell’art. 49 Cost. Alcune considerazioni a partire dalla vicenda dello Statuto del Gruppo parlamentare “Movimento 5 Stelle”*, in *Federalismi.it*, 13, 2018, pp. 1 ss.; A. PIRRO, *The Polyvalent Populism of the 5 Star Movement*, in *Journal of Contemporary European Research*, Vol. 26, Issue 4/2018, pp. 443 ss.; D. CODUTI, *Regolare i partiti politici contemporanei*, Giappichelli, Torino, 2019, spec. pp. 173 ss.; M. BASSINI, *Rise of Populism and the Five Star Movement Model: an Italian Case Study*, in *Italian Journal of Public Law*, Vol. 11, Issue 1/2019, pp. 302 ss.; L. CORSO, *When Anti-Politics Becomes Political: What can the Italian Five Star Movement Tell us about the Relationship Between Populism and Legalism*, in *European Constitutional Law Review*, Vol. 15, Issue 3/2019, pp. 462 ss.; F. ZAPPETTINI, M. MACCAFERRI, *Euro-scepticism between Populism and Technocracy: The Case of Italian Lega and Movimento 5 Stelle*, in *Journal of Contemporary European Research*, Vol. 17, Issue 2/2021, pp. 239 ss.



“istituzionalizzatasi” con l’ascesa al Governo del paese) hanno posto in discussione numerosi pilastri valoriali e costituzionali su cui si impernia la democrazia costituzionale italiana<sup>18</sup>.

D’altro canto, l’Autore indaga e pone l’accento su due “strategie”, modalità d’azione politica e di proliferazione socioculturale, adottate dalle formazioni politiche populiste: il “mimetismo” ed il “parassitismo”. Tali profili analitici, a ben vedere, si inseriscono pienamente nel campo di indagine dello “studioso accademico”, prima ancora che del “costituzionalista”, in quanto consentono di carpire con maggiore dettaglio in che modo ed attraverso quali strumenti le formazioni populiste potrebbero, in ipotesi, alterare la conformazione dell’ordinamento costituzionale. Tuttavia, prendendo a prestito le parole dell’Autore, occorre prontamente chiarire il significato concettuale di queste due modalità d’azione, le quali si atteggiavano quali elementi dirimenti nella comprensione del processo di ampia diffusione delle idee populiste, conflittive nei confronti dello *status quo*, prima ancora che delle formazioni politiche in senso stretto. Orbene, a giudizio di Martinico, per mimetismo deve intendersi «the way in which populists try to conceal their majoritarian claims behind the words of the constitution»<sup>19</sup>, mentre con l’espressione “parassitismo” si dovrebbe fare riferimento a «the actual plan to alter the equilibrium between the majoritarian and counter-majoritarian parts of the constitution, to change the axiological hierarchies on which the constitution is based»<sup>20</sup>.

In sostanza, Martinico sostiene, con una certa fondatezza, come la strategia di proliferazione populista sia fondata su due momenti distinti e, parimenti, coesenziali nella logica dell’azione politica ed istituzionale del populismo: da un lato, l’asserita difesa dei valori “primigeni” delle Costituzioni democratiche, sovente disattesi dalla “politica tradizionale”, influenzata da poteri esterni allo Stato, che malcela una percezione delle regole di segno profondamente maggioritario e, in definitiva, plebiscitario; dall’altro lato, il profilo di lungo respiro relativo al tentativo di alterazione degli equilibri fondanti gli ordinamenti

---

<sup>18</sup> Per una ricostruzione sui profili storici del populismo italiano, si vedano, quantomeno, S. SETTA, *L’Uomo qualunque 1944-1948*, Laterza, Roma-Bari, 2005; M. TARCHI, *Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo*, il Mulino, Bologna, 2015, spec. pp. 171 ss.; L. MENCACCI, *Il qualunquismo, autonomia scientifica di un populismo eterodosso*, in R. CHIARELLI (a cura di), *Il populismo tra storia, politica e diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pp. 297 ss.; A. GUASCO, *Le due Italie. Azionismo e qualunquismo (1943-1948)*, Franco Angeli, Milano, 2018.

<sup>19</sup> G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims to Fight Populism*, cit., p. 171.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

democratici, a tutto vantaggio di una prospettiva istituzionale nella quale la predominanza elettorale involga l'annullamento del "potere decisionale" delle minoranze, inteso quale partecipazione (*rectius*: compartecipazione) alla vita dello Stato, seppur nel rispetto dei ruoli reciproci.

Con riferimento alle dinamiche insite nelle moderne democrazie occidentali, è opportuno dar conto anche di opinioni di segno (parzialmente) distonico, sostenute da una parte della dottrina tutt'altro che residuale, a giudizio della quale il populismo non dovrebbe essere declinato esclusivamente (ed in ogni caso) in termini puramente ed intrinsecamente negativi o deleteri nei confronti delle democrazie costituzionali contemporanee. In detta prospettiva, infatti, è possibile, in tesi generale, immaginare l'azione istituzionale e politica di una forma di "populismo democratico", nel quadro di una "democrazia matura" ed affidabile, il quale potrebbe rappresentare un «tonico efficace per lo Stato costituzionale», intendendo, in tal veste, il populismo come «quell'attenzione, talvolta estrema, al coinvolgimento del popolo nelle decisioni di natura politica. In questo modo la strategia populista può essere vista come una strada per recuperare, in maniera radicale, la democrazia»<sup>21</sup>.

Nella parte conclusiva del volume, l'Autore riprende ed approfondisce l'annoso dibattito circa il vigente divieto di mandato imperativo, contenuto nell'art. 67 della Costituzione italiana<sup>22</sup>. Tale statuizione costituzionale è stata, a ben vedere, sovente posta in discussione dalle forze politiche di matrice populista, a giudizio delle quali la piaga del "trasformismo" parlamentare<sup>23</sup>, storicamente risalente, nonché della

---

<sup>21</sup> Così G. CERRINA FERONI, *Ripensare la democrazia rappresentativa. Aldilà del "mito" populista*, in *Osservatorio sulle Fonti*, 2, 2019, pp. 1 ss., pp. 10-11. Nel medesimo senso, si veda F. SALMONI, *Crisi della rappresentanza e democrazia: l'antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi*, in *Rivista AIC*, 4, 2020, pp. 517 ss., p. 524, a parere della quale «non è possibile, quindi, per una mera posizione di principio, contrapporre il populismo alla democrazia, dovendo, invece, calarci nelle molteplici realtà storiche, politiche e teoriche che hanno utilizzato tali concetti e verificare se la loro evoluzione ne abbia caratterizzato o meno un approdo conflittuale e alternativo».

<sup>22</sup> A commento della disposizione costituzionale, si vedano, quantomeno, N. ZANON, *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'art. 67 della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1991, spec. pp. 211 ss.; L. CIAURRO, *Art. 67*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, Torino, 2006; C. MARTINELLI, *Articolo 67*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana*, Vol. II, il Mulino, Bologna, 2018; A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, spec. pp. 82 ss.

<sup>23</sup> In tema di rapporto elettori-eletti e di pratiche trasformiste, si vedano, quantomeno, S. CURRERI, *Rappresentanza politica e mobilità parlamentare*, in N. ZANON, F. BIONDI (a

conseguente perdita di connessione tra programma elettorale, voto dei cittadini e applicazione dei “dettami” derivanti dall’elezione del parlamentare richiederebbe misure di carattere strutturale al fine di arginare i “movimenti” tra gruppi parlamentari. In tal senso, infatti, i movimenti populistici, volendo introdurre un vincolo stringente tra “partito” o “coalizione” d’elezione ed eletto, punterebbero essenzialmente a “vincolare” gli eletti al volere del partito, ossia, in tempi contemporanei, della *leadership* o, addirittura, del solo *leader*. In tal senso, lo stesso Costantino Mortati ebbe ad evidenziare come l’eventuale stipula di accordi od intese tra il partito politico ed il parlamentare, atte a “vincolare” la volontà dell’eletto, integrerebbero esclusivamente «il contenuto di una obbligazione naturale, valida cioè quando sia spontaneamente adempiuta e garantita da sanzione indiretta, come potrebbe essere la mancata riproposizione del dissenziente nella lista dei candidati per le successive elezioni»<sup>24</sup>. La pulsione di segno contrario al mantenimento della libertà del parlamentare nell’espletamento del mandato si ricollega, beninteso, alla logica sottesa alla strutturazione “piramidale” populista, nell’ambito della quale la *leadership* convoglia ed interpreta il “sentimento popolare”, suffragata anche da un positivo dato elettorale, il quale non potrà essere disatteso da uno o più parlamentari riottosi ad allinearsi alle indicazioni del gruppo di appartenenza.

La tesi di fondo sostenuta da Martinico nel suo volume si impernia sulla sostanziale inconciliabilità tra il costituzionalismo sviluppatosi a far data dalla fine del secondo conflitto mondiale ed il populismo, specie inteso quale pulsione

---

cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 189 ss.; G. AZZARITI, *Il rapporto partito-eletto: per un’interpretazione evolutiva dell’art. 67 della Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 3, 2013, pp. 275 ss.; F. SCUTO, *La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione*, Giappichelli, Torino, 2017; C. PINELLI, *Libertà di mandato dei parlamentari e rimedi contro il transfughismo*, in *Federalismi.it*, 13, 2018; P. MARSOCCI, *Lo status dei parlamentari osservato con la lente della disciplina interna dei gruppi. Gli argini (necessari) a difesa dell’art. 67*, in *Federalismi.it*, 13, 2018; V. TONTI, *Vincolo di mandato e democrazia diretta: verso un superamento del Parlamento?*, in G. ALLEGRI, A. STERPA, N. VICECONTE (a cura di), *Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 93 ss.; A. CIANCIO, *La garanzia del libero mandato parlamentare tra disciplina di gruppo e trasformazioni dei partiti*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2021, pp. 12 ss.

<sup>24</sup> Cfr. C. MORTATI, *Concetto e funzione dei partiti politici*, in *Quaderni di Ricerca*, 1949, in ID., *Nomos – Le attualità nel diritto*, 2, 2015, pp. 1 ss., p. 18. *Contra*, si vedano, per tutti, D. NOCILLA, L. CIAURRO, *Rappresentanza politica (voce)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, i quali escludono decisamente la stessa ipotizzabilità di accordi di tale natura.

sociopolitica che si ponga in antitesi con principi e valori asseverati nelle società democratiche contemporanee. Tale inconciliabilità, a ben vedere, non si fonderebbe su un'opposizione monolitica e manichea, bensì inquadrirebbe la natura reale dei rapporti istituzionali e sociali. La natura "maggioritaria" del populismo, tesa alla svalutazione o alla criminalizzazione del "nemico" politico, rifuggendo da una concezione della politica quale dibattito, incontro, inclusione, non potrebbe che collidere con i principi su cui si impernia il costituzionalismo contemporaneo. Un "costituzionalismo populista" (o, a maggior ragione, un "populismo costituzionale") non potrebbe che essere destinato al fallimento, a cagione di spinte contrapposte che ne impedirebbero persino una teorizzazione compiuta che possa farsi "esperimento istituzionale"<sup>25</sup>.

Tuttavia, la tesi in parola è tutt'affatto perentoria, piuttosto si connota per la sua natura problematica, tesa alla ricerca di una "coesistenza possibile" tra populismo e costituzionalismo. È ben chiara nella elaborazione di parte rilevante della dottrina la necessità di individuare una possibile forma di "coabitazione" tra pulsioni disintermedianti e oppositive con la complessa architettura costituzionale<sup>26</sup>, specie fin quando le formazioni populiste si vedranno riconosciuto, come avviene tuttora, un rilevante *favor* elettorale e, nondimeno, socioculturale. In tal guisa, non può darsi l'assoluta sovrapposibilità tra la nozione di "populismo" e quella di "movimento anti-sistema", specie con riferimento al "caso italiano", il quale ha visto nel suo grembo svariate "mutazioni genetiche" delle formazioni populiste, che ne hanno reso e rendono, tuttora, difficile la lettura del fenomeno.

In sostanza, il lavoro di Martinico si atteggia quale strumento essenziale per la corretta comprensione del fenomeno populista nella democrazia contemporanea,

---

<sup>25</sup> In particolare, l'A. pone in discussione la nota tesi elaborata da Paul Blokker, rinvenibile in P. BLOKKER, *Populism as a Constitutional Project*, in *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 17, Issue 2/2019, pp. 536 ss.

<sup>26</sup> Cfr., sul punto, G. GIACOMINI, *Verso la neointermediazione. Il potere delle grandi piattaforme digitali e la sfera pubblica*, in *Iride*, 3, 2018, pp. 457 ss. Si vedano, del pari, B. CRICK, *Populism, Politics and Democracy*, in *Democratization*, Vol. 12, Issue 5/2005, pp. 625 ss.; L.M. FASANO, *La democrazia fra disintermediazione politica e rappresentanza organizzata degli interessi*, in A. DI GREGORIO, L. MUSSELLI (a cura di), *Democrazia, Lobbying e processo decisionale*, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 11 ss.; M. BASSINI, *Partiti, tecnologie e crisi della rappresentanza democratica. Brevi osservazioni introduttive*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 3, 2015, pp. 861 ss.; B. MOFFITT, *Populism 2.0. Social Media and the False Allure of 'Unmediated' Representation*, in G. FITZI, J. MACKERT, B.S. TURNER (a cura di), *Populism and the Crisis of Democracy*, Vol. II, Routledge, London-New York, 2018, pp. 30 ss.

in specie con riferimento al “caso italiano”, nell’ambito del quale le forze populiste, seppur di matrice e connotazione identitaria differente, hanno saputo costruire un profilo di indubbia riconoscibilità sociale, pervasività istituzionale e culturale. Tale processo, a ben vedere, ha condotto i populistici, nel corso della XVIII legislatura e di quella corrente (XIX), ad assurgere al rango di “forze-guida” delle coalizioni di governo, benché, con riferimento alla scorsa legislatura, vi sia stata una evoluzione in senso “istituzionale” della principale forza di governo populista. Studiare il testo dell’Autore, conclusivamente, consente di interpretare, con una prospettiva giuspubblicistica ed uno sguardo di ampio respiro sui cambiamenti in atto nel contemporaneo, la nascita e l’evoluzione dei vari “populismi” italiani, nonché le potenziali derive istituzionali che la diffusione maggioritaria delle formazioni politiche populiste in discorso potrebbe comportare.